

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2199

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNO

Istituzione del contratto di lavoro di solidarietà nazionale

*Presentata il 18 marzo 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'attuale contesto socio-economico, caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, specialmente giovanile, è necessario predisporre misure urgenti e semplificate, in linea anche con le politiche e le iniziative assunte a livello europeo.

A livello europeo continuano ad arrivare messaggi non incoraggianti per il mercato del lavoro. La Banca centrale europea (BCE) prevede un ulteriore deterioramento e tutte le indagini congiunturali anticipano un peggioramento a breve termine. Il tasso di disoccupazione medio europeo, in aumento da aprile 2011, si è collocato al 10,8 per cento nel febbraio 2012.

In questo quadro l'Italia è fra i Paesi che fanno più fatica. Il tasso di disoccupazione a febbraio 2012 è salito al 9,3 per cento e al sud è doppio rispetto al nord. L'allargamento dell'area della disoccupazione riguarda sia gli uomini (8,6 per

cento) che le donne (10,3 per cento) e arriva al 49,2 per cento per le giovani donne del Mezzogiorno. Le difficoltà di rilancio della produttività del nostro sistema economico non fanno che peggiorare le prospettive occupazionali nel breve periodo.

Appare evidente che il *welfare state* italiano va profondamente riformato e che ciò passa attraverso riforme strutturali che partano dalla formazione fino al tema delle pensioni, ma è anche vero che per fronteggiare l'emergenza ci si può attivare attraverso strumenti temporanei che possano portare sollievo alle famiglie e arginare la crescente disoccupazione giovanile e il lavoro in nero.

Oggi la legislazione sul rapporto di lavoro appare voluminosa, caotica e disorganica, ma è possibile e assolutamente necessario arrivare in tempi brevi ad una sua semplificazione.

Già da tempo in Germania esiste un istituto noto come *mini job*. I *mini job* sono lavori *part time* dalla durata minima rivolti agli studenti e, soprattutto a « burocrazia zero ».

Il fenomeno è tutt'altro che trascurabile in quanto sono più di 7 milioni i lavoratori che hanno questo tipo di contratto. Di questi, 2 milioni combinano il loro *mini job* con un'altra occupazione, mentre per i restanti 5 milioni esso rimane la loro unica fonte di reddito. Sebbene dall'introduzione della riforma non sia previsto alcun limite riguardo alle ore lavorate mensili, in molti casi i *mini job* vengono considerati ufficialmente come lavori *part time*. Il *mini job* in Germania è stato un vero successo e ha aiutato molte persone ad uscire dall'incubo della disoccupazione di lungo periodo e a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Questa proposta di legge punta a introdurre anche in Italia un contratto di lavoro flessibile in grado di incentivare le aziende ad assumere, senza l'incubo della burocrazia, e allo stesso tempo a dare sollievo alle fasce sociali più svantaggiate.

Essa prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro di solidarietà, triennali, non rinnovabili, e rescindibili, con un semplice preavviso di trenta giorni; « burocrazia zero » per i licenziamenti, limite minimo prefissato ai salari, a 800 euro mensili per il tempo pieno e a 400 euro

mensili per 4 ore di *part time* e nessuna contribuzione né ritenuta fiscale a carico di lavoratori e di imprese.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge e l'ambito di applicazione: possono accedere a questo tipo di contratto le imprese turistiche, le imprese artigiane, i professionisti, le aziende senza scopo di lucro e le società di servizi alle imprese aventi sede negli ambiti territoriali provinciali che nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della legge siano caratterizzati da un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale. L'articolo 1 stabilisce, inoltre, in tre anni la durata dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge.

L'articolo 2 fissa le disposizioni generali per la stipulazione del contratto e i divieti nell'utilizzo del contratto che non può essere adottato per riassumere una persona licenziata o per assumere lavoratori in sostituzione di altri lavoratori già dipendenti dell'impresa.

L'articolo 3 fissa le modalità di costituzione e di cessazione del contratto con una semplificazione delle procedure burocratiche.

L'articolo 4 stabilisce i limiti di retribuzione.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali.

L'articolo 6 individua la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Allo scopo di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani in cerca di prima occupazione, nonché il reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e dei lavoratori in mobilità nelle aree del Paese dove il tasso di disoccupazione è superiore alla media nazionale, è istituito il contratto di lavoro di solidarietà nazionale, di seguito denominato « contratto ».

2. Possono accedere al contratto le imprese turistiche, le imprese artigiane, i professionisti, le società di servizi alle imprese e le aziende senza scopo di lucro, di seguito denominati « imprese », aventi sede negli ambiti territoriali provinciali che nell'anno precedente a quello della data di entrata in vigore della presente legge sono caratterizzati da un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Le disposizioni della presente legge si applicano per un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

## ART. 2.

*(Disposizioni generali  
e durata del contratto).*

1. Il contratto ha una durata obbligatoria triennale e non è ulteriormente prorogabile né rinnovabile.

2. In deroga alle norme vigenti in materia di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il contratto può essere stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore anche in assenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo in seno all'impresa. Al con-

tratto non si applicano, altresì, gli articoli 3, 5 e 8 del citato decreto legislativo n. 368 del 2001, e successive modificazioni.

3. Non è ammesso l'utilizzo del contratto per assumere un lavoratore licenziato dopo la data di entrata in vigore della presente legge e nei sessanta giorni precedenti tale data. Non è altresì ammesso l'utilizzo del contratto da parte di imprese che nell'arco temporale di cui al periodo precedente, abbiano licenziato lavoratori in uno degli ambiti territoriali provinciali di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Non è ammesso l'utilizzo del contratto per assumere lavoratori in sostituzione di altri lavoratori già dipendenti dell'impresa. A tale fine il contratto stipulato ai sensi della presente legge è automaticamente trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato qualora, nelle more della sua validità, il datore di lavoro operi il licenziamento di dipendenti già addetti presso l'impresa alle medesime mansioni di coloro che sono stati assunti con il contratto.

5. Gli assunti con il contratto non rientrano nel computo del numero di dipendenti stabilito dagli articoli 18, ottavo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

### ART. 3.

*(Modalità di costituzione e di cessazione del contratto).*

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, e si perfeziona dopo che il lavoratore ha controfirmato la proposta scritta del datore di lavoro e dopo che il datore di lavoro, entro i cinque giorni successivi alla stipulazione, ha comunicato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'avvenuta assunzione inviando copia del contratto scritto. L'INPS, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, informa il lavoratore della validità della sua assunzione in base alla presente legge, anche tenuto conto di quanto risulta dal registro nazionale di cui al comma 4.

2. Nessun altro adempimento amministrativo è posto a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

3. In deroga alle disposizioni previste dagli articoli da 1 a 3 e da 6 a 12 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e dall'articolo 18 delle legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il contratto può essere risolto prima della sua scadenza su iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore con preavviso scritto di almeno trenta giorni. Per la risoluzione anticipata del contratto si applicano le modalità previste dal comma 1.

4. Il lavoratore può essere assunto con il contratto per una sola volta, anche se la durata effettiva del rapporto di lavoro è stata inferiore a tre anni a causa di risoluzione anticipata dello stesso contratto. Il compito di verificare il rispetto del presente comma spetta all'INPS che realizza e gestisce, esclusivamente con l'uso di risorse interne e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro nazionale dei contratti di lavoro di solidarietà nazionale.

#### ART. 4.

##### *(Retribuzione).*

1. In deroga agli accordi contenuti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, la retribuzione spettante al dipendente assunto con il contratto è liberamente concordata tra le parti in misura comunque non inferiore a 800 euro mensili per dodici mensilità all'anno in caso di contratto a tempo pieno e non inferiore a 400 euro mensili per dodici mensilità all'anno in caso di contratto a tempo parziale per un massimo di quattro ore giornaliera.

2. Al lavoratore non spettano la tredicesima mensilità né altre mensilità o *bonus* aggiuntivi.

3. La retribuzione di cui al comma 1 è esente da contributi sociali e previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

4. La retribuzione di cui al comma 1 è altresì esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a un massimo di 1.000 euro mensili per dodici mensilità all'anno.

ART. 5.

*(Disposizioni finali).*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'ISTAT, stabilisce gli ambiti territoriali provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali è ammesso l'utilizzo del contratto.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì stabilite le modalità operative, anche telematiche, di comunicazione all'INPS delle assunzioni, mediante il contratto da parte dei datori di lavoro, nonché le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, anche sulla base dei dati e delle informazioni desunti dal registro nazionale di cui all'articolo 3, comma 4.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è istituito il Fondo nazionale per i contratti di lavoro di solidarietà nazionale. Al Fondo è trasferita la proprietà degli immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0021290\*